



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0011392 - 18/10/2016
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO:af

Roma, 18 OTT. 2016

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
Commercialisti e degli esperti contabili di
Prato
Via Pugliesi, 26
59100 Prato

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO . 284/2016_Accesso liste elettorali

In data 11 ottobre 2016 è pervenuto da parte dell'Ordine di Prato un quesito in materia di accesso alle liste elettorali. Specificamente, l'Ordine chiede di sapere se, in presenza di una specifica istanza ed in assenza del preventivo consenso da parte degli interessati, debba essere consentito l'accesso ai moduli di presentazione delle candidature, completi delle sottoscrizioni necessarie. Chiede altresì di sapere se si possa concedere l'accesso al verbale della seduta del Consiglio nel quale sono state esaminate e ammesse le liste elettorali.

Nulla quaestio per quanto riguarda quest'ultimo, sull'accessibilità dei verbali di Consiglio: la risposta è certamente di ordine positivo. Si precisa, a tale riguardo, che la fattispecie non rientra nell'applicabilità del diritto di accesso ai sensi della citata L. 241/1990, ma deve essere inquadrata nel contesto – diverso e più ampio – della documentazione sottoposta ad accesso civico ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013: "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis". Inoltre, per espressa previsione del successivo comma 3 e diversamente da quello che avviene per la L. 241/1990, in questo caso l'istanza non richiede motivazione e può essere presentata da chiunque, non essendo necessaria una posizione qualificata del richiedente.

Tornando al primo dei quesiti, relativo all'accesso ai moduli di presentazione delle candidature, corredati delle sottoscrizioni necessarie ai sensi del Regolamento elettorale approvato con DM 17 agosto 2016, si ritiene che l'Ordine territoriale che abbia ricevuto una richiesta in tal senso da un

soggetto legittimato ai sensi della L. 241/1990, debba senz'altro consentirne la consultazione e/o l'estrazione di copia.

La soluzione indicata è pienamente coerente con la disciplina generale sull'accesso di cui alla legge 241/1990, che si richiama integralmente. In particolare, l'art. 22 definisce l'accesso ai documenti amministrativi, date le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, come principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. L'ambito oggettivo è definito nell'art. 24, secondo il quale tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli espressamente previsti dalla legge tra i quali, si osserva, non rientrano sicuramente i documenti in oggetto. Si evidenzia soprattutto - per la soluzione del caso in esame - il principio di cui all'art. 25, per il quale "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Se l'accesso riguarda dati sensibili¹ e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile (art. 25, comma 7)².

L'accessibilità dei dati riguardanti le liste elettorali è in ogni caso sempre stata riconosciuta dalla giurisprudenza del Garante della Privacy il quale, chiamato a rispondere in merito alla legittimità dell'accesso alle liste dei sottoscrittori, confermava già nel 1999: "appare legittimo il rilascio dell'elenco dei sottoscrittori di una lista elettorale esclusivamente a soggetti che intendano servirsene per l'esercizio dei diritti politici (es.: nel caso che la richiesta pervenga da candidati appartenenti a liste concorrenti)³.

Alla luce di quanto sopra si conferma che al soggetto legittimato che ne fa richiesta l'Ordine debba senz'altro consentire l'accesso a tutta la documentazione riguardante le liste presentate, anche in relazione alla lista dei sottoscrittori ed in assenza di previo consenso da parte di questi, in conformità con le previsioni di cui agli artt. 22 e segg. della L. 241/1990 e nel rispetto dei tempi e delle modalità ivi previste.

Cordiali Saluti.

Francesca Maione



¹ I dati relativi alle sottoscrizioni delle liste elettorali possono qualificarsi sensibili secondo la definizione di cui all'art. 4 della D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali: "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

² Inquadrando la questione in un contesto ancora più ampio di quello considerato, si può osservare che le liste elettorali, contenenti dati sensibili, sono considerate dal legislatore di rilevante interesse pubblico (art. 62, Codice della Privacy) e che è un principio consolidato in materia elettorale quello di consentire ampia conoscibilità della documentazione amministrativa, in funzione di garanzia e controllo democratico. Anche il recentissimo intervento legislativo in materia di accesso civico e trasparenza² conferma la chiara tendenza dell'ordinamento ad attribuire un ruolo sempre più centrale al diritto di accesso alla documentazione amministrativa estendendo la portata soggettiva ed oggettiva dell'accesso alla documentazione ed ai procedimenti delle pubbliche amministrazioni. Si veda in tal senso l'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013, sopra citato.

³ Garante della Privacy, Provv. 9 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 71. Si veda anche Newsletter n. 164 del 24 marzo 2003 nella quale il Garante ha confermato la legittimità dell'accesso, da parte di un elettore, ai documenti amministrativi riguardanti la presentazione delle liste dei candidati.